

**REGOLAMENTO REGIONALE 26 SETTEMBRE
2018 N. 4**

Modifiche al regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 (Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)).

(Bollettino Ufficiale n. 14, del 03.10.2018)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 (Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)))

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 (Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) è sostituito dal seguente:

“ 5. L'iscrizione alle Unità di gestione da parte dei cacciatori di selezione avviene mediante la consegna all'A.T.C./C.A. dell'apposito modulo predisposto dalla Regione, debitamente compilato e sottoscritto. L'iscrizione a più Unità di gestione della medesima specie nello stesso A.T.C./C.A. è possibile solo in presenza di posti liberi nelle graduatorie di cui alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 4; in tale caso, il punteggio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 è attribuito per una sola Unità di gestione. ”.

2. Alla lettera a) del comma 7 dopo le parole “*al prelievo*” sono inserite le seguenti: “*di cui all'articolo 8*”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 8 del r.r. 3/2016)

1. Al comma 9 dell'articolo 8 del r.r. 3/2016 le parole “*del caposquadra della zona interessata*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'A.T.C./C.A., che potrà valutare di autorizzare anche cacciatori di selezione non appartenenti alla squadra e non iscritti ad altra squadra*”.